

COMUNE DI VERONA

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____

Indice generale

<u>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....</u>	<u>3</u>
<u> Articolo 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....</u>	<u>3</u>
<u> Articolo 2 – DEFINIZIONI.....</u>	<u>3</u>
<u> Articolo 3 – REQUISITI DEL DONANTE E PROVENIENZA DEI BENI.....</u>	<u>3</u>
<u>TITOLO II - DONAZIONI.....</u>	<u>3</u>
<u> Articolo 4 – DISCIPLINA GENERALE.....</u>	<u>3</u>
<u> Articolo 5 – DETERMINAZIONE DEL VALORE.....</u>	<u>4</u>
<u> Articolo 6 – DONAZIONI MODALI.....</u>	<u>4</u>
<u> Articolo 7 – DONAZIONI PROMISSORIE.....</u>	<u>5</u>
<u> Articolo 8 – INIZIATIVA.....</u>	<u>5</u>
<u> Articolo 9 – ISTRUTTORIA.....</u>	<u>6</u>
<u> Articolo 10 – ORGANI COMPETENTI ALL’ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE E ALL’ADOZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENTI.....</u>	<u>6</u>
<u> Articolo 11 – RICONOSCIMENTI.....</u>	<u>7</u>
<u> Articolo 12 – ANONIMATO.....</u>	<u>7</u>
<u> Articolo 13 – NORME FINALI.....</u>	<u>7</u>

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, ad integrazione delle norme contenute nel Codice Civile, disciplina il procedimento di accettazione e gli adempimenti conseguenti alle donazioni aventi ad oggetto: beni mobili, universalità di mobili, beni mobili registrati, somme di denaro, beni immobili, diritti reali su beni immobili, obbligazioni di fare, conformemente alle disposizioni del Libro II, Titolo V, articoli 769 del codice civile e ss.mm.ii.
2. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:
 - a) la prevenzione di eventuali conflitti di interesse;
 - b) il rispetto dei principi generali di buon andamento della Pubblica Amministrazione;
 - c) l'adozione di regole generali e di idonei strumenti e/o azioni di vigilanza successivi all'acquisizione di beni, in modo da poter assicurare il contrasto all'illegalità.

Articolo 2 – DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
 - a) Donazione: contratto a titolo gratuito con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
 - b) Donante: soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, pubblica o privata, associazione, ente religioso, ente del terzo settore, che intende conferire denaro, beni, diritti o assumere obbligazioni per spirito di liberalità.
 - c) Donatario: soggetto beneficiario della donazione che, ai fini del presente Regolamento, è il Comune di Verona.

Articolo 3 – REQUISITI DEL DONANTE E PROVENIENZA DEI BENI

1. Il donante (persona fisica o giuridica, ente o associazione) deve essere in possesso della capacità di compiere atti di disposizione del proprio patrimonio, nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94, commi 2,3,4,5, lett. a) e d), del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 7 del presente Regolamento.
2. Il Comune non può accettare donazioni che abbiano ad oggetto beni la cui provenienza possa essere, anche solo presuntivamente, ricondotta ad attività illecite o frutto di elusione di norme tributarie.

TITOLO II - DONAZIONI

Articolo 4 – DISCIPLINA GENERALE

1. L'erogazione liberale a favore del Comune può consistere:
 - a) nella donazione di beni mobili, universalità di mobili, beni mobili registrati, somme di denaro, beni immobili, diritti reali su beni immobili senza vincoli od oneri particolari (donazione libera);
 - b) nella donazione di beni mobili, universalità di mobili, beni mobili registrati, somme di denaro, beni immobili, diritti reali su beni immobili con uno scopo e/o condizioni predeterminate (donazione modale);
 - c) nella donazione che risulta dall'assunzione di un'obbligazione di fare (promessa), in capo al donante, che ha per oggetto la prestazione di una fornitura e/o di un servizio o la realizzazione di un'opera (donazione promissoria).
2. Possono effettuare donazioni in favore del Comune di Verona le persone fisiche in possesso della piena capacità di disporre. Essendo la donazione un atto personale, non è ammessa la rappresentanza. Risulta consentita, ai sensi dell'art. 778 del codice civile, solo la procura

speciale, redatta nelle forme previste dalla legge, con espressa indicazione del donatario e dell'oggetto della donazione.

3. La donazione deve essere perfezionata con la forma dell'atto pubblico, sotto pena di nullità ai sensi dell'articolo 782 del codice civile. Le donazioni di modico valore che hanno per oggetto beni mobili sono valide, anche se manca l'atto pubblico, ai sensi dell'art. 783 del codice civile, purché vi sia stata la tradizione.
4. La donazione è soggetta al regime fiscale vigente al momento dell'effettuazione.

Articolo 5 – DETERMINAZIONE DEL VALORE

1. In assenza di diversa dichiarazione del donante, si definiscono, ai sensi del presente Regolamento, di modico valore le donazioni:
 - a) di importo singolarmente non superiore a € 10.000,00 (diecimila/00) in caso di donante persona fisica o a € 40.000,00 (quarantamila/00) in caso di donante persona giuridica;
 - b) di importo superiore alle soglie del punto precedente nel caso in cui la somma liberale derivi da raccolte effettuate a scopo benefico da associazioni o in occasioni di ricorrenze, feste o ancora a seguito della promozione di campagne di crowdfunding, ove vi siano più soggetti donanti coinvolti.
2. Qualora la donazione non abbia ad oggetto somme di denaro, compete al donante una stima del valore del bene, eventualmente asseverata o giurata a richiesta del Comune. Nel caso in cui la stima appaia palesemente errata, il Comune può rivolgersi ad esperti, interni o esterni all'amministrazione comunale, al fine di verificare la congruità della valutazione del donante.

Articolo 6 – DONAZIONI MODALI

1. La donazione modale è un contratto di donazione gravato da un modus, cioè da un onere a carico del donatario che, però, non è tenuto al suo adempimento oltre i limiti del valore della cosa donata. L'onere di cui è richiesto l'adempimento deve essere dichiarato dal donante nell'atto di donazione.
2. La donazione modale può essere a favore di tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni che il Comune eroga alla cittadinanza, fra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) erogazioni finalizzate a borse di studio, a sostenere l'integrazione di studenti disabili, a incrementare l'offerta formativa e a favorire l'innovazione tecnologica;
 - b) erogazioni finalizzate al finanziamento di eventi e attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo organizzati dall'Ente;
 - c) erogazioni indirizzate al settore dell'assistenza sociale con particolari riferimenti a:
 - aiuti per le famiglie in difficoltà;
 - sostegno e integrazione delle persone con disabilità;
 - assistenza, controllo e monitoraggio di tutte le forme di dipendenza;
 - sostegno ai bisogni di persone in condizione di vulnerabilità e povertà con una attenzione particolare alle persone anziane;
 - attuazione di politiche riguardanti il disagio giovanile.
3. La donazione modale può riguardare anche beni immobili che determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune, ma che sono vincolati da utilizzi, destinazioni d'uso e impieghi dichiarati dal donante. In questo caso la donazione deve essere perfezionata con la forma dell'atto pubblico secondo le modalità e le forme dell'art. 782 del C.C.
4. Il Comune accetta le donazioni assoggettate a disposizioni modali a condizione che le finalità indicate dal donante siano lecite e non contrastino con le finalità istituzionali.

Articolo 7 – DONAZIONI PROMISSORIE

1. La donazione promissoria consiste nell'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante e può avere ad oggetto:
 - a) la prestazione di una fornitura strumentale all'attività del Comune o alla collettività;
 - b) la prestazione di un servizio strumentale all'attività del Comune o alla collettività;
 - c) la donazione di somme di denaro;

- d) la realizzazione a cura e spese del donante di un'opera pubblica di cui all'articolo 56, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.
2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo.
 3. La donazione si perfeziona con la stipula di una convenzione tra donante e Comune che, a presidio degli interessi pubblici tutelati dal Comune, deve prevedere che l'esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro sia svolta da soggetto:
 - a) in possesso dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023;
 - b) operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
 - c) dotato di copertura assicurativa per l'attività oggetto della prestazione e/o il personale impiegato a svolgere la prestazione, se occorrente.
 4. La convenzione dovrà altresì prevedere:
 - a) un regime di responsabilità del donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l'esecuzione della convenzione tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o al Comune;
 - b) l'estraneità del Comune rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante ed i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato ed il relativo personale impiegato;
 - c) il divieto di cessione del contratto di donazione;
 - d) la durata e l'indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che il Comune si riserva di far valere in caso di ritardo o di inadempimento.
 5. Nel caso di realizzazione di un'opera pubblica o di suo lotto funzionale, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione, prima della sottoscrizione della convenzione, valuta il progetto di fattibilità delle opere da eseguire predisposto dal donante e la previsione di durata dei lavori.
 6. L'accettazione della donazione che consiste nella prestazione di servizi o nell'esecuzione lavori soggiace, oltre che ai vincoli di cui al comma 3, anche ai limiti derivanti dall'eventuale interferenza rispetto ad attività riservate per legge alla Pubblica Amministrazione.

Articolo 8 – INIZIATIVA

1. La donazione può realizzarsi per iniziativa spontanea del disponente, il quale presenta apposita proposta di donazione contenente:
 - a) generalità del donante;
 - b) indicazione del legale rappresentante in caso di donante persona giuridica, associazione o ente;
 - c) oggetto della donazione;
 - d) valore del bene/obbligazione oggetto di donazione;
 - e) dichiarazione del possesso della capacità di donare;
 - f) dichiarazione attestante la provenienza lecita dei beni o delle somme di denaro oggetto della donazione;
 - g) dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 94, commi 2, 3, 4, 5, lett. a) e d), del D.Lgs. 36/2023 e articoli 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023 per le donazioni promissorie;
 - h) onere a carico del donatario in caso di donazione modale;
 - i) documentazione comprovante la piena disponibilità da parte del donante del bene oggetto di donazione;
 - j) impegno a consegnare all'amministrazione tutta la documentazione relativa al bene oggetto di donazione (a titolo esemplificativo, dichiarazioni di conformità degli impianti in caso di beni immobili, certificati di manutenzione, certificati di autenticità, etc.);
 - k) dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale.
2. Le società commerciali ed i liberi professionisti che intendono effettuare donazioni, in coerenza alla legge n. 190/2012, devono altresì inserire apposita attestazione di insussistenza di ragioni diverse dallo spirito di liberalità, volte cioè all'ottenimento o al mantenimento di affari o

vantaggi indebiti o illegali, né di interessi attuali in procedure di acquisizione di beni e servizi in corso con il Comune.

3. La donazione può, altresì, essere sollecitata dalla Giunta. In esecuzione di tale indirizzo di Giunta è predisposto dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente per materia apposito avviso. L'avviso è reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed eventualmente inviato ai soggetti interessati. L'avviso deve riportare che, a fronte dell'erogazione liberale, non sarà corrisposto alcun interesse, prestazione o beneficio da parte del Comune, nonché specificare i criteri di accettazione nel caso in cui siano presentate più proposte di donazione.

Articolo 9 – ISTRUTTORIA

1. L'istruttoria del procedimento, a seguito di proposta di donazione o di risposta all'avviso di cui all'articolo 8, comma 3, è effettuata dalla Direzione Patrimonio qualora la donazione abbia ad oggetto beni immobili e dalle Direzioni interessate negli altri casi.
2. Gli Uffici dovranno valutare:
 - a) la completezza e correttezza dei dati riportati nell'istanza o nella risposta all'avviso, conformemente alle previsioni degli articoli 7 e 8;
 - b) la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa civilistica e dalle norme del presente Regolamento;
 - c) l'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, in capo al proponente;
 - d) la congruità del valore stimato;
 - e) l'assenza di cause ostative di qualsiasi genere;
 - f) l'opportunità dell'accettazione della donazione in considerazione delle finalità istituzionali dell'Ente e dell'interesse pubblico perseguibile mediante l'acquisizione del bene o dell'obbligazione.
3. A seguito dello svolgimento dell'attività istruttoria, le Direzioni competenti trasmettono le risultanze all'organo competente a decidere in merito all'accettazione della donazione.

Articolo 10 – ORGANI COMPETENTI ALL'ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE E ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENTI

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, è l'organo competente a disporre l'accettazione o il rifiuto delle donazioni aventi ad oggetto beni immobili, indipendentemente dal loro valore.
2. In tutti gli altri casi la competenza in merito alle donazioni è attribuita alla Giunta.
3. Qualora il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive competenze, decidano di accettare la donazione, nonostante la relazione trasmessa dalle Direzioni competenti ai sensi del comma 3 del precedente articolo evidenzi motivi ostativi o la carenza di opportunità, la motivazione della deliberazione dovrà dare conto delle ragioni dello scostamento dalle risultanze istruttorie.
4. La stipula dei contratti di donazioni, nelle forme prescritte dall'articolo 4, è a cura del Dirigente competente ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000.
5. A seguito della stipula del contratto di donazione, le Direzioni competenti, se del caso in base alla vigente normativa contabile-finanziaria, provvedono all'inserimento del bene donato negli appositi elenchi inventariali, con indicazione del relativo valore.

Articolo 11 – RICONOSCIMENTI

1. Il Comune di Verona può prevedere riconoscimenti a valenza morale nei confronti degli autori di atti di liberalità. Il riconoscimento attribuito al donante impresa commerciale non deve determinare un ritorno di immagine tale da assumere carattere di sponsorizzazione.

Articolo 12 – ANONIMATO

1. Il Comune di Verona garantisce il rispetto dell'anonimato del donante qualora lo stesso ne abbia fatta specifica richiesta nella proposta di donazione.

Articolo 13 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni del Codice Civile in materia.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono da intendersi automaticamente modificate qualora intervengano modifiche delle normative nazionali fondamento e presupposto delle stesse.
3. Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale, è pubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi trascorsi i quali il Regolamento stesso diviene efficace, ai sensi dell'art. 10 delle Disposizioni sulla legge in generale (cd preleggi).